



Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi D.L. 33/2026 / A.C. 2890

Dossier n° 171 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
4 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2890
D.L.	33/2026
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** introduce, per **tre mesi** dall'entrata in vigore del decreto-legge, un regime di **trasparenza** obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti, imponendo **comunicazioni giornaliere** e vietando rincari infragiornalieri. Contestualmente, affida al **Garante** per la sorveglianza dei **prezzi**, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di **monitorare** l'intera **filiera** per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative.

L'**articolo 2** riduce per **venti giorni** (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) **le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed ai GPL** impiegati **come carburanti**, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Gli oneri derivanti dalla riduzione temporanea delle accise sui carburanti sono valutati in 417,4 milioni di euro per il 2026 e in 6,1 milioni di euro per il 2028.

L'**articolo 3** dispone delle misure in favore delle **imprese**, con sede legale o stabile organizzazione in **Italia**, operanti nel **settore dell'autotrasporto**.

In particolare, a tali imprese si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, commisurato alla **maggiore spesa sostenuta** in ciascuno dei **mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto** al prezzo del **mese di febbraio** ed entro **limite massimo** di **100 milioni** di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU). La definizione dei **criteri e delle modalità di attuazione** del credito d'imposta è demandata ad apposito **decreto interministeriale**.

Al fine di tenere conto dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, si dispone che l'**aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione** debba essere effettuato, **dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile** (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.

L'**articolo 4**, come **modificato nel corso dell'esame presso il Senato**, introduce un **credito d'imposta** a favore delle imprese esercenti attività della **pesca** pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'**acquisto del carburante** effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026 (**comma 1**). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa, non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (**comma 2**). L'articolo demanda la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito di imposta a un decreto del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (**comma 3**). Il **comma 4** vincola l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il **comma 5** rinvia all'articolo 5 per l'individuazione delle **fonti di copertura degli oneri** derivanti dal presente articolo.

L'**articolo 5**, come **modificato nel corso dell'esame presso il Senato**, incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (**comma 1**), reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo e indica le fonti di **copertura finanziaria**, specificando le riduzioni sui singoli programmi di spesa dei Ministeri, facendo salva la facoltà di **rimodulazione** anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa (**commi 2 e 2-bis**).

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da composto da 6 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 6 articoli per un totale di 23 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia.

Con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che di 23 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e un provvedimento di altra natura.